



COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO
Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail prali@ruparpiemonte.it

AVVISO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEGLI ARTIGIANI CHE INIZIANO, PROSEGUONO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN UN COMUNE CON POPOLAZIONE FINO A CINQUECENTO ABITANTI DELLE AREE INTERNE, COME INDIVIDUATE DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI RELATIVI TERRITORI, PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI SITI NEI PREDETTI COMUNI, POSSEDUTI E UTILIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA.

Si avvisa che con decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230 adottato di concerto tra il Ministro della Cultura, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1839 del 8.07.2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore degli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a cinquecento abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente Avviso il Comune di Prali intende individuare i potenziali beneficiari destinatari dei contributi di cui decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230 adottato di concerto tra il Ministro della Cultura, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1839 del 8.07.2022, con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Decorso il termine per la presentazione delle domande, i Comuni, verificato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del citato decreto interministeriale 30 maggio 2022, n. 230, trasmettono, esclusivamente in via telematica, al Ministero della cultura, le domande pervenute, indicando l'ammontare dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno di riferimento da ciascun contribuente in relazione a ciascun immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il contributo è riconosciuto ai beneficiari ammessi nei limiti delle risorse indicate all'articolo 1, comma 3, del citato decreto. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risulti superiore alla copertura finanziaria annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente per ciascun beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
3. Il Ministero della cultura provvede alla determinazione dei contributi secondo quanto previsto dal comma 4 e trasferisce le relative somme a ciascun Comune per la successiva assegnazione in favore dei beneficiari.
4. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Il medesimo contributo è riconosciuto in favore di ciascun beneficiario nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 3 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda di contributo gli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività nel Comune di Prali, per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nel Comune, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
2. Gli esercenti l'attività del commercio al dettaglio e gli artigiani interessati per poter essere ammessi all'erogazione del contributo debbono soddisfare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato Decreto, i seguenti requisiti:
 - a) essere proprietari o titolari di un diritto su un immobile compreso nella categoria castale C/1 (Negozzi e botteghe), sito in uno dei Comuni di cui all'allegato al presente decreto, in base al quale è dovuto il pagamento dell'imposta municipale propria;
 - b) essere iscritti nel registro delle imprese e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, il legale rappresentante e gli amministratori dell'attività devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
 - b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione.
4. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Art. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente avviso e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Prali e sul sito del Comune di Prali, al link www.comune.prali.to.it.
2. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, inderogabilmente a pena di esclusione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro il giorno 01.03.2023, attraverso una delle seguenti modalità:
 - modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Prali, Frazione Ghigo n. 16, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12.30 o su appuntamento telefonando al numero 0121 807513 interno 1 o 333 1549311.
 - modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo prali@cert.ruparpiemonte.it;
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente avviso;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 2;
 - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune di Prali non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a

problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è Dr. Solaro Graziano, tel. 0121/807513. – mail: prali@cert.ruparpiemonte.it;
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prali, telefono: 0121/807513 - indirizzo di posta elettronica: prali@ruparpiemonte.it - PEC: prali@cert.ruparpiemonte.it;
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Prali è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Prali.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 7 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Prali che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Prali, 30.01.2023

Il Sindaco
Andrea Domard
(firmato digitalmente)